

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

Proposta della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 25 giugno 2018)

Relatore di maggioranza: FEDERICO TALÈ

Relatore di minoranza: JESSICA MARCOZZI

Testo unificato:

VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA

delle proposte di legge:

- N. 146** a iniziativa dei Consiglieri Talè, Celani, Urbinati, Giancarli, Volpini, Busilacchi, Marconi, Minardi
presentata in data 19 giugno 2017
DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLE MARCHE
- N. 148** a iniziativa del Consigliere Giorgini
presentata in data 2 giugno 2017
PROMOZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA TRADIZIONE DEI GIOCHI STORICI A CAVALLO DELLA REGIONE MARCHE

(Abbinata ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo unificato**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione riconosce le manifestazioni di rievocazione storica quale espressione del patrimonio storico e culturale della comunità marchigiana ed efficace strumento di sviluppo di forme di turismo compatibile e di crescita associazionistica in ambito sociale ed educativo.

2. La Regione promuove, valorizza e sostiene le manifestazioni di rievocazione storica al fine di:

- a) diffondere la conoscenza della memoria storica del territorio e delle tradizioni culturali delle Marche;
- b) promuovere la ricerca storica e culturale di interesse regionale per garantire la qualità, la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia degli elementi costitutivi di carattere storico, strettamente legati e pertinenti allo svolgimento delle specifiche manifestazioni;
- c) favorire l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo senza scopo di lucro;
- d) agevolare il coinvolgimento delle giovani generazioni, anche attraverso le istituzioni scolastiche del territorio;
- e) rivitalizzare i centri storici e le località in cui si svolgono le manifestazioni;
- f) promuovere e sostenere le iniziative e le attività promozionali di rete tra le manifestazioni di rievocazione storica.

Art. 2
(Definizione)

1. Ai fini di questa legge si intendono per manifestazioni di rievocazione storica sia gli eventi rievocativi che, attraverso iniziative di intrattenimento con personaggi in abiti storici appropriati ed allestimenti appositamente realizzati, propongono al pubblico il ricordo di un avvenimento della storia locale le cui origini sono comprovate da fonti documentali, sia gli eventi ricostruttivi che ripropongono usi, costumi, giochi, musiche, pietanze e tradizioni propri dell'immagine e dell'identità del territorio di appartenenza, caratterizzati da particolare valore storico e culturale e che rispettano anche essi criteri di veridicità storica, anche mediante forme di espressione artistica. Le manifestazioni di rievocazione storica possono essere organizzate da enti locali o da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione tra loro.

Art. 3

(Calendario regionale e logo)

1. E' istituito nelle banche dati di interesse regionale il calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica.

2. Il calendario regionale contiene la denominazione, la durata, il luogo e le altre indicazioni specifiche relative alle manifestazioni, è pubblicato nell'apposita sezione del portale nel sito istituzionale della Regione e di esso è fatta espressa menzione nell'ambito delle iniziative attuative degli strumenti di programmazione turistica.

3. L'iscrizione e la cancellazione dal calendario di cui al comma 1 sono gestite dalla competente struttura della Giunta regionale nel rispetto dei requisiti e delle modalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6, la quale assicura, entro il trenta novembre di ciascun anno la verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di iscrizione.

4. Gli organizzatori delle manifestazioni iscritte al calendario di cui al comma 1 possono utilizzare, nelle proprie attività promozionali, un logo identificativo recante la dicitura "Rievocazione storica delle Marche", sulla base di quanto previsto dalla Giunta regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.

Art. 4

(Contributi finanziari)

1. Per le finalità dell'articolo 1 la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare, eroga contributi rispettivamente:

- a) ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica iscritte al calendario di cui all'articolo 3 per l'organizzazione e la promozione delle manifestazioni stesse;
- b) all'Associazione marchigiana rievocazioni storiche, di seguito denominata AMRS, per l'organizzazione di iniziative di rete e campagne promozionali.

Art. 5

(Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica)

1. E' istituita presso la Giunta regionale la Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica, di seguito definita Commissione, con funzioni di supporto e coordinamento dei soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica, per la migliore attuazione delle disposizioni previste da questa legge.

2. La Commissione è composta da:

- a) l'Assessore competente per materia, o suo delegato, che la presiede;
- b) tre consiglieri indicati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi assembleari di cui uno espressione delle minoranze;
- c) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Marche;
- d) un rappresentante dell'AMRS, indicato dalla stessa;
- e) un rappresentante della Federazione italiana giochi storici (FIGS), indicato dalla stessa.

3. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti.

4. La Commissione si riunisce:

- a) su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti;
- b) su richiesta del Presidente dell'AMRS;
- c) ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente.

5. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è inviata a ciascun componente almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre.

6. La Commissione resta in carica per tutta la durata della legislatura. La partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di indennità o gettoni di presenza e le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia.

Art. 6

(Compiti della Giunta)

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, con proprio atto:

- a) stabilisce i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle manifestazioni di rievocazione storica al calendario regionale di cui all'articolo 3. Requisito indispensabile per l'iscrizione è che la manifestazione di rievocazione storica abbia ottenuto, almeno negli ultimi cinque anni consecutivamente, il patrocinio del Comune sul cui territorio è organizzata e si svolga secondo una periodicità ed in una data ricorrenti, da almeno venticinque anni;
- b) approva il logo di cui all'articolo 3 nonché i criteri e le modalità per il suo utilizzo;
- c) definisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, garantendo comunque una quota percentuale non inferiore al dieci per cento delle risorse finanziarie annualmente stanziata a favore di interventi rientranti tra quelli ammessi ai

- contributi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4;
- d) definisce le modalità di funzionamento della Commissione per le rievocazioni storiche di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate in occasione delle manifestazioni di rievocazione storica, si applica la disciplina di cui all'articolo 10 del regolamento regionale 4 agosto 2011, n. 5 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio").

Art. 8

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione:
- a) per l'anno 2018 la Regione concede ed eroga contributi finanziari, nei limiti della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 9, ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione storica e all'AMRS, secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge;
- b) per l'anno 2019 la Giunta regionale approva l'atto indicato al comma 1 dell'articolo 6 entro il mese di febbraio.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di euro 40.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l'anno 2018 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 10
(Abrogazione)

1. La legge regionale 11 febbraio 2010, n. 6 (Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche) è abrogata.

Testo pdl n. 146**Art. 1**
(Finalità)

1. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni di rievocazione storica, riconoscendo il loro ruolo di valorizzazione della memoria storica, di promozione culturale e turistica del territorio, oltre che di aggregazione sociale e promozione umana.

Art. 2
(Definizione)

1. Si intendono Rievocazioni storiche le manifestazioni di tradizione che abbiano almeno trenta anni di attività, siano riconosciute dal proprio Comune e abbiano come finalità statutarie la ricerca storica, la promozione culturale, la rievocazione di un fatto documentato della storia locale.

2. Le manifestazioni debbono avere obbligatoriamente una data ricorrente.

Art. 3
(Albo regionale)

1. E' istituito presso l'assessorato competente l'Albo regionale delle Rievocazioni storiche. L'iscrizione all'Albo, al quale di diritto sono iscritte le Rievocazioni storiche associate all'Associazione marchigiana rievocazioni storiche (AMRS), prima del 2017, avviene su proposta della Commissione storica regionale di cui all'articolo 5.

2. L'Albo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e viene aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Alla Commissione storica regionale di cui all'articolo 5 spetta la vigilanza sui requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo, alla cui perdita, come pure alla interruzione della cadenza annuale della manifestazione, la Commissione propone la decadenza della manifestazione.

Art. 4
(Logo)

1. Le associazioni e le manifestazioni inserite nell'Albo possono utilizzare nelle proprie attività il logo identificativo di "Rievocazione storica delle Marche" adottato con atto della Giunta regionale.

2. Le modalità di concessione e utilizzo del logo sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5*(Commissione storica)*

1. La Commissione storica è composta da 7 membri:

- a) 4 su designazione del Consiglio-Assemblea legislativa regionale;
- b) 2 su designazione dell'AMRS;
- c) 1 su designazione della Federazione Italiana Giochi Storici.

2. La Commissione dura in carica due anni. Alla prima riunione nomina al suo interno il presidente, il vicario, il segretario. Quest'ultimo può essere scelto, senza diritto di voto, anche all'esterno della Commissione.

3. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) esamina le domande pervenute e propone, con parere vincolante, l'iscrizione delle manifestazioni all'Albo regionale;
- b) effettua sopralluoghi per verificare l'attendibilità e l'adesione delle manifestazioni ai requisiti richiesti;
- c) propone, motivando, la cancellazione dall'Albo regionale;
- d) verifica e valida il calendario annuale delle attività;
- e) propone al Consiglio direttivo dell'AMRS l'organizzazione di iniziative e manifestazioni.

4. La Commissione storica regionale si riunisce, di norma, due volte l'anno o su richiesta di almeno quattro dei suoi componenti o su richiesta del presidente dell'AMRS. Le richieste di convocazione debbono recare l'argomento da discutere.

5. I membri prestano volontariamente la propria opera.

Art. 6*(Contributi finanziari e attività)*

1. La Regione definisce annualmente un contributo per concorrere all'organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nell'Albo.

2. Il contributo è definito sulla base di un programma annuale di intervento proposto dalla Commissione storica regionale.

3. I contributi finanziari dovranno per l'80 per cento essere assegnati alle Rievocazioni iscritte all'Albo per le attività rievocative, sulla base di un criterio di assegnazione previsto nel programma annuale di intervento, per il restante 20 per cento per l'organizzazione di iniziative di rete o promozionali deliberate dal Consiglio direttivo dell'AMRS.

Art. 7

(Programma pluriennale di attività)

1. La Giunta regionale approva un piano triennale di attività delle Rievocazioni storiche, all'interno del quale sono previste anche iniziative di promozione della Regione stessa, presentato dalla Commissione storica.

2. Il programma contiene:

- a) i contenuti del progetto e gli obiettivi che intende perseguire, l'ammontare dei finanziamenti annuali per il triennio;
- b) l'ammontare dei finanziamenti da destinare:
 - 1) al sostegno delle manifestazioni;
 - 2) a progetti e iniziative di rete;
- c) tempi e modalità di presentazione dei progetti;
- d) modalità di rendicontazione degli interventi.

Art. 8

(Relazione annuale sulle attività)

1. Entro il 30 maggio di ogni anno l'AMRS presenta, con il parere favorevole della Commissione storica, una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti, sulle iniziative assunte in autonomia al di fuori della legge regionale, accompagnata dal rendiconto economico. Tale documentazione forma parte della relazione annuale che entro il 30 giugno la Giunta regionale presenta alla Commissione competente e al Consiglio-Assemblea legislativa regionale.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 40.000,00, per l'anno 2018, si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2017/2019 a carico della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 08 "Statistica e sistemi informativi" e corrispondente incremento degli stanziamenti della Missione 07 "Turismo" Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

2. A decorrere dall'anno 2019 le spese sono autorizzate annualmente con la legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 10*(Norme transitorie finali)*

1. La Commissione storica regionale di cui all'articolo 5 viene nominata entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore di questa legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale redige il regolamento sulle modalità di concessione e utilizzo del logo identificativo di "Rievocazione storica delle Marche".

Art. 11*(Abrogazione)*

1. La legge regionale 11 febbraio 2010, n. 6 (Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche) è abrogata.

Testo pdl n. 148*Finalità)*

1. La Regione riconosce, valorizza e promuove:

- a) la cultura e la tradizione dei giochi storici a cavallo, quale elemento identitario sia in termini artistici, antropologici e socio-economici, sia in termini di rilevanza storica e di impatto che hanno sul territorio marchigiano;
- b) il patrimonio materiale e immateriale che tali giochi storici hanno sul territorio marchigiano e che risulta essere di grande importanza per il rilancio turistico ed economico di diverse aree del territorio marchigiano e in linea con la politica culturale da anni intrapresa dalla Regione Marche, dal progetto di “museo diffuso” della Quintana;
- c) l'importanza della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, come insieme di eventi e strutture di risonanza culturale ormai noto in tutto il mondo e che richiama ogni anno migliaia di turisti nel territorio marchigiano;
- d) i giochi storici a cavallo con tutte le iniziative ad essi collegate, come forma prioritaria per il rilancio turistico e culturale delle zone colpite direttamente dai recenti eventi sismici.

Art. 2*(Obiettivi)*

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 persegue i seguenti obiettivi:

- a) promuove la creazione di sinergie tra i luoghi coinvolti nella tradizione dei giochi storici a cavallo, al fine di programmare le attività di crescita, sviluppo e promozione del territorio;
- b) promuove le ricerche sui vari giochi storici (giostre della Quintana e dell'Anello, Palio a cavallo, tornei, etc.) in tutti i loro aspetti secondo un indirizzo interdisciplinare;
- c) incentiva la conoscenza, la conservazione e la fruizione delle sedi culturali e museali presenti nel territorio marchigiano ed in particolare di quelle ricadenti nel progetto “museo diffuso” della Quintana e favorisce la realizzazione di progetti di sviluppo culturale e turistico attraverso forme di integrazione con il sistema regionale;
- d) promuove l'attuazione dello sviluppo del patrimonio e della tradizione dei giochi storici a cavallo, valorizzandone le peculiarità storiche;
- e) promuove e sostiene prioritariamente, anche attraverso la formazione e l'informazione, la

Giostra della Quintana di Ascoli Piceno che risulta essere una delle pochissime tradizioni di consuetudine, in Italia e nel resto del mondo, che viene effettuata nel suo complesso ininterrottamente dal Medioevo ai nostri giorni;

- f) promuove i giochi storici a cavallo dando priorità alle iniziative che prevedono il coinvolgimento e la partecipazione di più Comuni.

Art. 3

(Soggetti attuatori)

1. Le finalità e gli obiettivi di questa legge sono attuati dalla Regione in concorso con enti locali e i diversi centri studi sui giochi storici.

2. Per il primo anno di attuazione di questa legge, la Giunta regionale riconosce al Comune di Ascoli Piceno, un contributo per il sostegno di attività finalizzate all'attuazione degli obiettivi indicati all'articolo 2, nel limite del 60 per cento delle risorse stanziare.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, determina i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 2.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questa legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'anno 2017, si provvede con le somme iscritte nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" del bilancio di previsione per l'anno 2017/2019, la cui dotazione viene incrementata, per l'anno 2017, mediante riduzione di pari importi della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 01 "Organi istituzionali", relativo alla l.r. 51/1997, autorizzato con l.r. 36/2016 Bilancio di previsione 2017/2019.

2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.